

Avv. Costantino Castori

NOTIZIE DOCUMENTATE

IN APPOGGIO AL RICORSO

PRODOTTO A S. M. IL RE

PER LA

NAZIONE GRECA ORTODOSSA DI VENEZIA

IN PUNTO

Rivocazione dei Reali Decreti 14 Luglio 1891 e 6 Aprile 1899



VENEZIA
TIPOGRAFIA GRECA « LA
1901

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

1187
+
50

ALL' ECCELL. CONSIGLIO DI STATO

Al ricorso a S. M. il Re, diretto ad ottenere la revocazione de Reali Decreti 14 Luglio 1891 e 6 Aprile 1899, la Pretettura della Provincia di Venezia con sua nota N° 16157 Div. II rispondeva, che la Procura Generale presso la locale Corte di Appello, le partecipava che il Consiglio di Stato, interpellato su questo ricorso prodotto dalla Amministrazione della Nazione dei Greci di Venezia, manifestò il desiderio di maggiori informazioni, e nuovi documenti, e fra l'altro la comunicazione delle occorrenti notizie sulla condizione giuridica e sulla costituzione amministrativa delle altre Comunità Elleniche esistenti nel Regno, nonchè sulle antiche disposizioni della Repubblica Veneta che regolano coteste Comunità.

Facendo quindi riscontro alla surriferita nota prefettizia, esponiamo quanto segue:

COLONIA GRECA DI VENEZIA

I Greci in gran numero si trovavano in Venezia anche prima del 14° Secolo, attendendo al commercio, senza che alcuna molestia fosse loro portata dalla Veneta Repubblica, tanto sapientemente liberale, e nello stesso tempo così vigilante e rigida custode delle sue tradizioni.

Ed in Venezia liberamente esercitavano il loro culto e tranquillamente vivevano. Però così lontani dalla patria, per quanto indisturbati, sentirono il bisogno, e per quello spirito di associazione che si manifesta fra stranieri, e per necessità stessa dei fatti, di riunirsi per provvedere in comune alla beneficenza, al culto, e soprattutto alla assistenza mutua. Per ciò i Greci di Venezia presentarono al Consiglio dei Dieci



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΕΟΥΠΙΟΥ

una istanza con cui veniva chiesta la facoltà di riunirsi in Scuola di nazione; « Nella istanza si chiede di fondare » una scuola al modo che hano Schiavoni, Albanesi et altre nation; (et queste per devotion de loro Greci, la quale scuola sia dedicata al nome de Miss. San Nicolò) da la qual ne risulterà optimi fructi et assaissimi beni; eo maxime suffragar al vivere de molti infermi et impotenti, dar sepoltura a morti, che di in di miserabilmente muorono, jutar vedove et orfani costituiti in calamità et inopia insupportabile che hanno perso i mariti e padri nelli servizii della Va Sera etc. »

La domanda dei Greci fu accolta colla Parte 20 Novembre 1498, con cui si cosentiva alla Nazione Greca di costituire una scuola laica dedicata a S. Nicolò, purchè gli iscritti alla medesima non eccedessero, i 250 confratelli, non comprese le donne. (Doc. 15.)

Ma poichè per le relazioni commerciali coll' oriente, il numero dei Greci in Venezia andava aumentando, deliberarono di fabbricare a loro spese una Chiesa che gareggiasse per magnificenza cogli splendidi tempj cattolici. Quindi fu presentata istanza nel 4 Ottobre 1511 al Consiglio dei Dieci, per aver la concessione di erigere una Chiesa dedicata a San Giorgio Martire, allo scopo di poter esercitare, in terra straniera, i propri riti secondo i costumi della religione Ortodossa Orientale.

E poichè l' autorità del principe non invadeva quella spirituale del capo della religione dominante nello stato, i Greci, comunque di rito ortodosso, furono costretti a chiedere al Sommo Pontefice la relativa permissione. Leone X con bolla 3 Giugno 1514 accogliendo la domanda dei Greci così rispondeva « Venendoci esposti per parte di voi nobili mercanti ed altri uomini e persone greche di presente ed in avvenire dimoranti in Venezia, che non avete niuna Chiesa della vostra Nazione, eccetto certo altare nella Chiesa di S. Biagio di Venezia nel quale le messe ad altri divini officii, iuxta ritus vestros, da molti anni siete soliti far celebrare ed udire.



Il quale altare e cappella non è alla moltitudine di voi ed a quelli che ogni giorno confluiscono capae, e perchè ancora detta Chiesa di S. Biagio è propria dei latini, e perciò per vostra maggior divozione e per l' aumento del culto divino, e per maggior comodità nell' ascoltare i divini officii disiderate fabbricar a vostre spese, una Chiesa o Cappella in un sito specialmente dal Principe a voi assegnato, dedicata a S. Giorgio Martire; ed in essa riporre libri, calici, vesti, paramenti, ed altri ornamenti al culto divino necessari.

Inclinati alle vostre suppliche vi concediamo licenza e facoltà di fabbricare detta Chiesa con campanile e cimitero, nella detta città di Venezia. Con facoltà di eleggere un prete Greco a vostro piacere amovibile, il quale quivi ogni giorno, od in quei giorni che saranno da voi stabiliti, possa celebrare a voi, e pro tempore agli uomini e persone della Nazione vostra, la Santa Messa, ed amministrare quecumque Ecclesiastica Sacramenta iuxta vestros ritus.

Esentando detta Chiesa ac illi pro tempore Servitatem Presbyterum cum omnibus et singulis suis bonis tam spiritualibus, quam temporalibus ab omni Ordinarii Loci Iurisdictione, superioritate et Dominio perpetuo eximimus, et Nobis et sancte Sedi Apostolice sub annuo censu in recognitionem veri domini quinque librarum cere candide immediate subijeimus » (Doc. 1.)

Qui bisogna ricordare come il detto censo delle cinque libbre di cera non venne mai in nessun tempo corrisposto dalla Nazione, nè dalla Santa Sede mai ricevuto, nè domandato:

È sorprendente la benigna larghezza di trattamento dimostrata da Leone verso i Greci. Era allora aperto il Concilio Laterano (1511. 1517) convocata da Giulio II, e non erano peranco dimenticate le speranze, ed i tentativi fatti in quello di Firenze da Eugenio IV per l' unione delle Chiese. Roma pertanto si studiò di esser cortesissima e condiscendente coi Greci di Venezia, legati da estesi vincoli di sangue e di commercio coll' oriente.

preti scismatici, ed il loro ritorno alla rispettiva patria. -Napoli Novembre 1842-
Il Principe di Tabia. »

In conclusione furono, contro ogni principio di civiltà e di umanità con
inaudite barbarie, allontanati i Greci non uniti, ed a celebrare nella Chiesa
furono eletti con regi decreti, in base al citato rescritto, sacerdoti cattolici.

Caduta la dominazione borbonica, dittatore Garibaldi, con Decreto del
16 Novembre 1860, dichiarò nullo e come non avvenuto l'Exequatur Regio
alla Bolla. Etsi Pastoralis di Benedetto XIV del 26 Maggio 1742 in Sicilia,
e concesse ai Greco Albanesi libertà piena di esercitare il loro culto ortodos-
so orientale.

Il decreto era concepito in questi termini « Italia e Vittorio Emanuele.

Il dittatore dell'Italia Meridionale considerando che la libertà di coscienza,
conquista dei tempi nuovi, è garantita a tutti i cittadini dallo statuto costi-
tuzionale del Regno Italiano. Letta ed esaminata la bolla di Benedetto XIV
intitolata Etsi Pastoralis - In virtù dei poteri appartenenti alla Dictatura
nell'isola di Sicilia, in materia Chiesastica, decreta: Articolo unico. E' dichia-
rato nullo e come non avvenuto l'exequatur Regio alla Bolla Etsi Pastoralis
di Benedetto XIV, la quale cesserà di avere vigore in Sicilia.

I Greci Albanesi, i quali si sono distinti nell'isola in tutto le lotte contro
la tirranide, godranno ogni libertà pel pieno esercizio del culto ortodosso
orientale. Or lina che la presente legge, munita del sigillo Nazionale, sia pub-
blicata nei modi consueti ed inserita nella Raccolta degli atti del Governo
comandando a chiunque di osservarla e farla osservare. »

E quando poi fu costituito il regno d'Italia, ed anche alla Sicilia fu este-
so lo statuto che garantisce la libertà dei culti, i Greci fiduciosi che il nuovo
Governo avrebbe riparato la patente ingiustizia commessa dal precedente, ad
esso si rivolsero, ma il Governo dietro parere del Consiglio di Stato li rinviò
ai magistrati ordinari.

Quindi adirono il Tribunale perchè dichiarasse la Chiesa di proprietà della
colonia ellenica, senonchè i magistrati dichiararono inammissibile la domanda

perchè la Chiesa apparteneya al demanio pubblico ed un sovrano assoluto, il
cui decreto aveva vigore di legge, l'aveva tolta ai Greci disuniti e data ai
cattolici; questa decisione fu inoltre confermata dalla Corte d'Appello nel
giorno 11 Ottobre 1870.

Dimodochè i Greci si trovarono a doversi rivolgere di nuovo al Gover-
no che prima aveva dichiarata la sua incompetenza.

Ed il Governo, che aveva concesso un'equa riparazione alla Chiesa Gre-
ca di Napoli colla legge 13 Luglio 1877, dando esecuzione ad essa, in favore
della Chiesa Greca di Messina emanava il Reale Decreto 20 Dicembre 1877
che qui riportiamo,

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

« Visto il § X del Regio editto del 5 Settembre 1784, del cessato Go-
verno borbonico in Sicilia, col quale, nel concedersi alla città di Messina il
Porto Franco, fu dichiarato che confermavansi i privilegi e le franchigie, ac-
cordate nei secoli precedenti ai cristiani di rito Greco non unito, che esulan-
do dalla patria avevano cercato asilo nella Città anzidetta e loro permette-
vasi il libero e pubblico culto della loro religione, ed avervi chiesa e sacerdoti.

Vista altra reale risoluzione del 18 Novembre 1801, con cui fu dichia-
rato doversi mantenere nel pieno vigore il citato Reale editto circa il libero
e pubblico culto della religione concesso ai negozianti Greci in Messina, e
che i medesimi avessero come prima l'uso della Chiesa di S. Nicolò
nella medesima città, per poter in quella Chiesa far esercitare le funzioni ec-
clesiastiche dai loro sacerdoti, i quali attesa la diversità di rito non unito
non potessero ricevere la missione dall'arcivescovo;

Visto il rescritto del Governo delle Due Sicilie del 12 Novembre 1842,
con cui, sulle rimostranze dell'Arcivescovo di Messina, che reputava incom-
patibile coi principii sanciti nel concordato colla S. Sede del 1818, il lasciare
ufficiare la Chiesa di S. Nicolò di Messina da sacerdoti sismatici per l'e-



esercizio del culto dei Greci, fu ordinato l'allontanamento dei Sacerdoti suddetti, ed assegnarsi a quella Chiesa un sacerdote cattolico di rito Greco con le convenienti facoltà prescrivendogli di seguire il calendario Gregoriano;

Visto le varie istanze rassegnate al Governo nazionale dopo il 1860, e l'ultima di esse del 18 Novembre 1877, dei Greci ortodossi orientali residenti in Messina, per ottenere la revocazione del cennato rescritto del 12 Novembre 1842;

Vista la legge 18 Luglio 1877 N. 3942 (serie II), colla quale, mentre in omaggio allo Statuto nazionale ed al principio della libertà di culto, furono revocati simili provvedimenti dello stesso Governo delle Due Sicilie relativi alla Chiesa e Confraternita dei Nazionali Greci in Napoli, il Governo del Re fu autorizzato all'art. 3 ad applicare con Regi Decreti le stesse norme alle Chiese Greche di Messina e di altre città del Regno;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:


ARTICOLO I.

Il Reale rescritto del 12 Novembre 1842 relativo alla Chiesa Greca di S. Nicolò in Messina, è revocato e cessa di avere vigore ed effetto. La Chiesa anzidetta è ripristinata nello stato anteriore, sotto l'osservanza dei provvedimenti Sovrani del 5 Settembre 1784, e del 18 Novembre 1801.

ARTICOLO II.

Cenformemente al disposto dell'art. 2 della legge del 18 Luglio 1877 N. 3942, apparterrà all'Autorità Giudiziaria pronunciare sulle controversie che insorgessero circa gli effetti della revoca e l'applicazione dei cennati provvedimenti.

Il nostro Guardasigilli Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.



Dato a Roma addì 20 Dicembre 1877.

Vittorio Emanuele

MANCINI

Così il decreto del 20 Dicembre 1877 applicava alla Chiesa di Messina le norme seguite nella legge per la Chiesa di Napoli, dava un duplice provvedimento; revocava cioè, il rescritto del 12 Novembre 1842, e ordinava che la Chiesa di S. Nicolò fosse ripristinata nello stato anteriore, sotto l'osservanza dei provvedimenti sovrani del 5 Settembre 1784 e 18 Novembre 1801. Fu quindi in base a questo decreto che il Prefetto di Messina, con nota del 24 Gennaio 1878, invitava il Governo Ellenico a ricevere la consegna della Chiesa di S. Nicolò.

Così nel 26 Gennaio, per mezzo del regio subeconomo, per questo scopo delegato dal Prefetto, la Chiesa suddetta fu dal Sacerdote Matranga consegnata al signor Subeconomo, e da questi al Console Ellenico.

Rimanevano alcune stanze occupate dal predetto Sacerdote, stanze che non intendeva di sgombrare sicchè si dovettero adire le vie giudiziali dinanzi alle quali, in via ricoverzionale, il sacerdote chiedeva la restituzione della Chiesa e l'annullamento del verbale di consegna. Il Tribunale adito, dando all'articolo 2 della legge 13 luglio 1877 una falsa interpretazione, diede ragione al sacerdote, ordinando la restituzione della Chiesa, e la rifusione dei danni. Appellarono allora i Greci, e la Corte d'Appello accoglieva pienamente le loro conclusioni, stabilendo che la Chiesa ritornasse nel loro dominio, comprese le stanze occupate dal Sacerdote.

Colonia Greca di Livorno

Anche in altre città esistono seguaci del culto Greco orientale, e fra queste notiamo Livorno, la cui Chiesa Greca era stata riconosciuta dal Go-

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ


ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

verno Toscano fino dal passato secolo, ed è retta dalle costituzioni e capitoli adottati nel 1775, che ebbero l'approvazione del medesimo coi motu propri del 14 Luglio 1757 e 2 Agosto 1760 e colle ufficiali dell'11 Maggio e 28 Agosto 1775.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΥΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ Π. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
Α1. Σ1. 0113

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ